



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE VERBALE DI ADUNANZA

### **Estratto del processo verbale N. 15-A**

Della Seduta del 12 giugno 2008  
Ore 10.00

Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 22 febbraio 2008 con la presenza dei seguenti consiglieri: **Avv. Guido ALPA** (*Presidente*), **Avv. Pierluigi TIRALE** (*Segretario*), **Avv. Carlo Allorio**, **Avv. Antonio Baffa**, **Avv. Giuseppe Bassu**, **Avv. Nicola Bianchi**, **Avv. Alessandro Bonzo**, **Avv. Stefano Borsacchi**, **Avv. Aldo Bulgarelli**, **Avv. Luigi Cardone**, **Avv. Lucio Del Paggio**, **Avv. Giovanni D'Innella**, **Avv. Fabio Florio**, **Avv. Bruno Grimaldi**, **Avv. Corrado Lanzara**, **Avv. Andrea Mascherin**, **Avv. Ubaldo Perfetti**, **Avv. Silverio Sica**, **Avv. Giovanni Vaccaro**, **Avv. Carlo Vermiglio**

Sono assenti gli altri Componenti.

In apertura di seduta, viene approvato il verbale N. 14-A, relativo alla precedente seduta amministrativa del 29 maggio 2008.

Si passa, poi, all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

#### **BILANCIO CNF** (esame conto consuntivo 2007; esame conto preventivo 2008)

Il Presidente richiama l'attenzione dei Consiglieri sullo schema esplicativo delle singole voci di bilancio che si è ritenuto opportuno distribuire ad integrazione della documentazione contabile, invitando, comunque, a rivolgere al Tesoriere eventuali richieste di chiarimento. Il Consigliere tesoriere Del Paggio riferisce ampiamente richiamando i passi più significativi della propria relazione accompagnatoria al bilancio e si sofferma sul problema della riscossione dei contributi da parte degli Ordini morosi.

Il Presidente Alpa, al riguardo, sottolinea la opportunità di inviare una richiesta agli Ordini per l'ottenimento dell'elenco aggiornato degli iscritti nei rispettivi Albi, motivata dalla necessità di dover procedere alla riscossione dei contributi; inoltre chiede al Consiglio di valutare con quali modalità procedere alla riscossione dei contributi. Il Presidente Alpa, quindi, propone al Consiglio di affidare all'Ufficio di Presidenza, alla luce delle considerazioni su espresse, l'incarico di procedere a tutte le iniziative che riterrà, anche attraverso il supporto della costituenda Commissione informatica. Il Consiglio approva.

Il Presidente Alpa, poi, richiama l'attenzione dei Consiglieri sui costi sostenuti per gli eventi culturali organizzati presso il Consiglio. Il Consiglio, esprimendo al Presidente Alpa ogni apprezzamento per le numerose iniziative promosse in favore della cultura e dell'aggiornamento forense e ritenendole essenziali per una adeguata offerta formativa, approva. Il Presidente, quindi, non raccogliendo ulteriori osservazioni in ordine ai conti di bilancio in discussione, pone ai voti l'eventuale approvazione.

Il Consiglio, con la unanimità dei presenti, approva il conto consuntivo per l'anno 2007 e quello preventivo per l'anno 2008. In particolare, il bilancio preventivo per l'anno in corso è approvato con riserva di modifica a seconda delle eventuali sopravvenienti necessità di spesa che il Consiglio riterrà nel corso dell'esercizio finanziario.

Al termine della discussione, e alla luce di quanto emerso nella trattazione di alcune specifiche tematiche, il Cons. Mascherin chiede di poter procedere alla definitiva istituzione della Commissione interna per l'informatica, tenendo conto delle adesioni raccolte per la composizione della medesima nel corso della precedente seduta amministrativa. Il Consiglio approva, deliberando la costituzione della Commissione interna per l'informatica, il cui coordinamento viene affidato al Cons. Mascherin, e composta, oltre che da questi, dai Conss. Bianchi, Borsacchi, De Giorgi e Florio.

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINII E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Il Cons. tesoriere Del Paggio relaziona ampiamente sui principi generali contenuti nel testo di regolamento posto in esame. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera la approvazione del seguente regolamento, dandone effettività dalla presente delibera:

\*\*\* \*\*

### **Articolo 1 oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi del Consiglio nazionale forense (nel seguito anche "Consiglio") per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, altre manifestazioni assimilabili d'interesse forense e rispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio, allo scopo, in particolare, di sostenere, favorire e diffondere la formazione per l'accesso e la formazione continua degli avvocati italiani, nonché la conoscenza della deontologia forense e dell'ordinamento della professione d'avvocato.

Il regolamento disciplina altresì la co-organizzazione con soggetti esterni nonché la concessione agli stessi dell'utilizzo del logo e del patrocinio gratuito del Consiglio per tutte le iniziative rispondenti alle sue finalità istituzionali.

### **Articolo 2 programmazione – bandi di contribuzione**

Il Consiglio può adottare un programma annuale o pluriennale d'iniziativa per il sostegno delle Scuole forensi, la formazione continua, la promozione della deontologia professionale e della conoscenza dell'ordinamento forense ed allo scopo predisporre uno o più bandi di contribuzione che sono resi pubblici con i mezzi più idonei.

Ciascun bando di contribuzione contiene un invito a proporre progetti da sottoporre al vaglio del Consiglio e contiene, di regola, l'indicazione degli elementi che devono essere evidenziati nelle domande.

**Articolo 3**  
**soggetti legittimati**

Anche fuori dagli eventuali bandi di cui all'articolo precedente, le richieste di contributo e le domande di contribuzione possono essere presentate da:

1. Consigli dell'ordine territoriali, loro consorzi, enti dagli stessi costituiti e controllati, loro Unioni distrettuali od interdistrettuali;
2. istituzioni ed associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali;
3. altre associazioni forensi, singoli avvocati o società ed associazioni d'avvocati, per manifestazioni d'interesse forense organizzate a fini non lucrativi;
4. enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di rilevante interesse forense.

**Articolo 4**  
**modalità di presentazione delle domande**

Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, devono in ogni caso essere allegate le seguenti informazioni, corredate da eventuale documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa

1. la dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
2. l'illustrazione della rilevanza locale, distrettuale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
3. il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto, il rilievo e gli obiettivi formativi;
4. l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al presidente del Consiglio Nazionale Forense o ad un suo delegato;
5. il bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate preventivabili dell'iniziativa, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;
6. la qualità ed il numero dei partecipanti attesi, con specifica indicazione d'avvocati e praticanti avvocati;
7. l'eventuale apporto a carico del soggetto proponente l'iniziativa;
8. l'eventuale apporto a carico di soggetti diversi, con l'illustrazione della loro natura, finalità ed ambito d'azione;
9. la quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;
10. la sede (con specifica indicazione del numero dei posti previsto) e la data di svolgimento dell'iniziativa;
11. l'individuazione della struttura che curerà la gestione amministrativa, logistica e contabile dell'iniziativa;
12. l'eventuale richiesta di patrocinio da parte del Consiglio;
13. indicazioni sulla natura giuridica del soggetto richiedente, delle finalità dallo stesso perseguite, sui rapporti col Consiglio dell'ordine forense territoriale, sulla capacità economica con la copia dei suoi ultimi bilanci consuntivo e preventivo;
14. l'accettazione esplicita del controllo eventuale ai sensi del successivo art. 7.

La richiesta è assegnata dal presidente del Consiglio agli Uffici, alla Commissione per l'attribuzione dei crediti formativi ovvero ad un consigliere per istruttoria e parere ed è sottoposta al Consiglio con una relazione, anche verbale, dell'organo istruttore con riferimento ai criteri di cui sopra.

## **Articolo 5**

### **criteri per la concessione del contributo**

Il Consiglio preleva ed assegna i fondi dello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:

1. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense dell'iniziativa;
2. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;
3. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
4. minore onerosità o gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;
5. entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;
6. capacità economica del soggetto richiedente;
7. accreditabilità (ovvero avvenuto accreditamento) agli effetti della formazione professionale continua;
8. eventuale previsione della diffusione degli atti dell'iniziativa;
9. economicità dell'iniziativa.

## **Articolo 6** **termine di presentazione**

Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 maggio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione ed ai bandi di contribuzione di cui all'articolo 3.

## **Articolo 7** **rendicontazione e controllo**

La rendicontazione del contributo ricevuto per le finalità previste dal regolamento, con una relazione illustrativa delle attività svolte e dell'effettiva partecipazione all'evento, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa al Consiglio forense che potrà richiedere ogni documentazione, anche a campione, utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata.

## **Articolo 8** **responsabilità**

Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio nazionale forense.

## **Articolo 9** **modalità di erogazione**

Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 70% al momento della delibera di concessione, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa, su presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano state realizzate nei tempi previsti o lo siano state in misura e con modalità significativamente difformi rispetto al progetto sottoposto all'esame del Consiglio.

## **Articolo 10**

### **concessione del logo del Consiglio nazionale forense**

L'uso del logo del Consiglio nazionale forense è di competenza piena ed esclusiva del Consiglio stesso.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo può essere concessa, su istanza del richiedente, esclusivamente per attività anche continuative e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali del Consiglio.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento.

Di norma, e salva motivata deroga, l'autorizzazione all'utilizzo del logo è concessa per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.

## **Articolo 11**

### **patrocinio gratuito**

Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo, se autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, del Consiglio nazionale forense, con l'espressa indicazione "con il patrocinio del Consiglio nazionale forense".

Di norma, e salva motivata deroga, il patrocinio gratuito è concesso per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.

La concessione del semplice patrocinio gratuito del Consiglio nazionale forense non dà diritto a contributi finanziari né comporta interventi di supporto organizzativo per lo svolgimento delle iniziative.

In ogni caso la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine del Consiglio nazionale forense.

## **Articolo 12**

### **co-organizzazione**

Il Consiglio nazionale forense può concordare con soggetti terzi condizioni e modalità per l'organizzazione congiunta di eventi, iniziative e manifestazioni.

## **Articolo 13**

### **formazione continua obbligatoria**

La co-organizzazione, la concessione di contributo, l'autorizzazione all'utilizzo del logo o la concessione del semplice patrocinio gratuito sono valutabili dal Consiglio anche per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13 luglio 2007.

Gli eventi ammessi alle diverse concessioni previste nel presente regolamento s'intendono idonei al conseguimento di crediti formativi, a meno che il Consiglio, in ragione di specifiche diverse finalità, modalità di svolgimento od altro, non lo escluda esplicitamente.

## **Articolo 14**

### **esclusioni**

Il presente regolamento non si applica per il Congresso Nazionale Forense, né alle Fondazioni costituite dal Consiglio nazionale forense ed altri enti ai quali il Consiglio partecipi o che comunque controlli.

## **Articolo 15 facoltà di delega**

Il Consiglio nazionale forense può delegare, anche stabilmente, tutte o parte delle attività previste nel presente regolamento alle proprie Commissioni per l'attribuzione di crediti formativi e per l'Accesso e la Formazione, ovvero alla Fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura italiana, vincolandole al rispetto del presente regolamento e ad eventuali prescrizioni ulteriori.

Ove le attività siano ad essa delegate relativamente ad una o più iniziative nella loro interezza, il contributo sarà a carico del bilancio della Fondazione Scuola superiore dell'Avvocatura italiana nell'ambito del particolare capitolo del suo bilancio preventivo formato con l'apporto periodico del Consiglio nazionale forense a ciò specificamente dedicato e la sua assegnazione dovrà essere deliberata dal Comitato direttivo della Fondazione.

## **Articolo 16 entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2008 .

\*\*\*   \*\*\*   \*\*\*

### **FORMAZIONE CONTINUA**

A) – questionario di rilevazione dati

Il Cons. Bianchi, nella sua qualità di coordinatore della Commissione interna per la concessione dei crediti formativi, relaziona sul testo di circolare da inviare agli Ordini, con allegato questionario, tesa alla rilevazione dei dati territoriali riguardanti le iniziative in materia di formazione continua. Il Consiglio approva, deliberando l'invio agli Ordini della menzionata circolare N. 23-C-2008.

B) – stato attuale delle richieste di accreditamento, diverse da quelle dei C.O.A.

Successivamente, il Cons. Bianchi riferisce sullo stato attuale delle istanze di accreditamento pervenute al Consiglio da organizzatori diversi dai Consigli dell'Ordine. Al riguardo, il Presidente Alpa propone che si tengano distinte le iniziative che non comportano costi a carico dei partecipanti, da quelle a pagamento;

.Esaurito l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, si passa alle

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente Alpa richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di fornire quanto prima le risposte ai rilievi sul Codice deontologico forense formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile scorso e alla quale hanno partecipato, oltre a questi, il Cons. Segretario Tirale, il Vice Pres. Perfetti e il Cons. Stefanelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata dalla medesima Autorità nel gennaio 2007.

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, premesso che, nel corso dell'audizione avvenuta il 18 aprile 2008, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato i rilievi di seguito indicati al vigente codice deontologico forense:

- a) con riferimento all'art. 45, ha ribadito l'auspicio che la norma sia integrata con la formulazione "*fermo restando il principio di libera determinazione del compenso*";
- b) con riferimento alla disciplina dell'informazione sull'attività professionale, ha rilevato che il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa prevista dall'art. 17, comma 4, del c.d. forense non sono giustificabili e, quanto al requisito della pubblicità elogiativa, ha affermato che sarebbe auspicabile la modificazione della norma, con riferimento al requisito dell'autoreferenzialità;
- c) il riferimento ai limiti del rispetto e del decoro della professione, previsti dallo stesso art.17 c.d.f., non sono giustificabili sotto il profilo concorrenziale, perché potrebbero disincentivare significativamente l'utilizzo della leva della pubblicità;
- d) con riferimento all'art. 17 bis del codice deontologico forense ha auspicato la modificazione della norma, con eliminazione della elencazione di ciò che la pubblicità deve e può indicare o, in subordine, con la precisazione che tra i contenuti ammessi compaiano chiaramente i prezzi delle prestazioni offerte e sia eliminato il divieto di dare conto del nome dei clienti, ancorché questi abbiano prestato il proprio consenso;
- e) con riferimento all'art. 18, comma 3, ha formulato l'auspicio che l'obbligo di richiedere il parere favorevole sia sostituito con l'obbligo di previa comunicazione;
- f) in relazione ai divieti contenuti nell'art. 19, punti III e IV nella parte in cui essi fanno riferimento alla correttezza e al decoro, o ai divieti di offerta di prestazioni al domicilio degli utenti, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o a persone determinate per uno specifico affare, ha auspicato la modificazione della norma con precetti normativi specifici che individuino situazioni di svantaggio o di debolezza fisica o psichica dei potenziali clienti;
- g) ha sollecitato la modificazione della norma prevista dall'art. 24, comma 4, con la precisazione che la prescrizione dell'obbligo di comunicazione senza ritardo della costituzione di associazioni o società "*professionali o di studi principali o secondari o di recapiti*", sia riferita alla tenuta degli albi.

Il Consiglio preso atto dei rilievi formulati dall'Autorità e del parere espresso dalla Commissione interna per la revisione del codice deontologico nella riunione del 30 maggio scorso

delibera

1. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riportato alla lettera a) delle premesse con riferimento alla formulazione dell'art. 45 c.d.f. e di integrare il testo di tale norma con la locuzione "*fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile*";
2. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità, riportato nelle premesse della presente delibera alla lettera e), nella parte in cui prevede il parere preventivo del Consiglio dell'Ordine, sostituendo a tale formulazione la seguente: "*previa comunicazione tempestiva*";
3. di accogliere, inoltre, l'invito a integrare l'art. 17 bis. c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla formulazione "*previa comunicazione*" quella "*previa tempestiva comunicazione*";
4. di chiedere alla Commissione per la revisione del codice deontologico forense di sottoporre a riesame la formulazione dell'art. 17 bis intitolato "*Modalità dell'informazione*" per valutare l'eventuale opportunità di una sua semplificazione;



5. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità con riferimento all'art. 24 del c.d.f., con la precisazione che la comunicazione prevista da tale norma al canone IV sia preceduta dalla dizione "*ai fini della tenuta dell'albo*";
6. di non accogliere i rilievi riportati alle lettere b), c), e) ed f) delle premesse per le seguenti ragioni:

6.1. Il richiamo ai doveri di dignità e decoro della professione è esplicitamente contenuto nell'art. 12 del R.d.I. 27 novembre 1933 n. 1578, e costituisce il parametro normativo generale, alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense.

Il carattere di norma di legge del codice deontologico deriva dalla delega effettuata dall'ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere trova origine e limite nel parametro normativo previsto dalla norma generale, che rimanda all'autonomia collettiva la funzione di integrare la norma legislativa in bianco dettata dal legislatore. In questo senso si è recentemente espressa la Corte Suprema attribuendo alle norme del codice disciplinare forense la natura di "*fonti normative integrative di precetto legislativo*" (Cass. Civ. Sez. U. 20.12.2007 n. 26810).

Da ciò deriva la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.

6.2 Il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa sono funzionali all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a principi di correttezza e di verità.

Le norme deontologiche che lo prevedono sono coerenti con le analoghe disposizioni contenute nei codici deontologici di Paesi comunitari a noi vicini, quali la Francia e la Spagna e sono compatibili con l'art. 81 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE. Esse integrano una restrizione giustificata, in funzione dell'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e della dignità della professione, dal momento che tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti all'albo professionale possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione.

L'informazione, infatti, è ammessa nei limiti in cui è data per favorire la conoscenza pubblica di notizie utili a far conoscere l'esistenza e l'identità del professionista ed il luogo ove svolge l'attività, oltre che il tipo di prestazioni che egli è in grado di garantire; l'informazione non può eccedere tale funzione perché, se ciò si ammettesse, l'informazione sarebbe almeno in parte motivata dall'interesse economico del professionista a promuovere le proprie prestazioni, anche a prescindere dalla loro necessità o dalla utilità che esse possono avere per il cliente.

Si tratta, del resto di un limite coerente con la sentenza della Corte di Giustizia pronunciata nella causa C-446/05 e con le conclusioni in quel procedimento assunte dall'avvocato Generale.

6.3. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell'art.19, canoni III e IV, con l'ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della professione dall'esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette.

Il Consiglio, pertanto

DELIBERA

A) che il nuovo testo dell'articolo 17 bis c.d.f. è il seguente:

**ART. 17 bis – Modalità dell'informazione.**

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

- ) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- ) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- ) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- ) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

- ) i titoli accademici;
- ) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- ) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- ) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- ) le lingue conosciute;
- ) il logo dello studio;
- ) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- ) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione **tempestiva** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

A) Che Il nuovo testo dell'articolo 18 c.d.f. è il seguente:

**ART. 18 – Rapporti con la stampa.**

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, **previa comunicazione al** Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

A) Il nuovo testo dell'articolo 24 c.d.f. è il seguente:

**ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.**

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecitata risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. **Ai fini della tenuta degli albi**, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

A) Il nuovo testo dell'articolo 45 c.d.f., è il seguente:

**ART. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.**

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, **fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.**

\*\*\* \*\*

Successivamente, il Presidente Alpa riferisce della necessità di fornire la titolazione della Tavola rotonda che il CNF curerà nell'ambito del prossimo XXIX Congresso Nazionale Forense di Bologna. Dopo ampia discussione ed esaminati anche i progetti di ricerca ad essa correlati e predisposti dal CENSIS e dalla prof.ssa Marina D'Amato della Università degli Studi Roma 3, il Consiglio delibera di adottare per la Tavola rotonda la seguente titolazione: COMUNICARE IL FUTURO – Il ruolo sociale dell'Avvocatura italiana.

Al riguardo, vengono esaminati anche i due sumenzionati progetti. Il Consiglio delibera per entrambi la approvazione dei contenuti e dei rispettivi costi conferendo incarico al Presidente Alpa per la loro sottoscrizione.

Il Presidente Alpa, poi, riferisce di aver partecipato nell'odierna prima mattinata all'incontro sui Consigli giudiziari organizzato dal CSM e al quale è stato presente anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione, prof. Vincenzo Carbone.

Non essendovi null'altro in discussione, il Consiglio termina la seduta alle ore 13 e, come previsto, incontra i componenti esterni della Commissione per le Pari Opportunità coordinati dall'avv. Carla Guidi che, dopo aver ringraziato il Consiglio, riferisce sulle iniziative che la Commissione intende intraprendere (il cui elaborato programmatico viene depositato e unito al presente verbale) e che saranno oggetto di apposita comunicazione informativa per gli Ordini.

La seduta ha termine alle ore 14.